



**GARANTE DEI DIRITTI  
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**



**CONSULTA PROVINCIALE  
DEGLI STUDENTI DI MILANO**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**IL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI  
MILANO**

**E**

**LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI MILANO**

**PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEGLI ADOLESCENTI NELLA CITTÀ DI MILANO**

IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI MILANO  
NELLA PERSONA DEL GARANTE SILVIO PREMOLI  
(di seguito denominato Garante)

E

LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI MILANO  
NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE LORENZO FIORELLI  
(di seguito denominata Consulta)

Entrambe, insieme, denominate le Parti

VISTI

la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York, del 20 novembre 1989 (di seguito Convenzione di New York) ed in particolare gli articoli 2, 12, 13, 14, 15, 18, 29.

la legge 27 maggio 1991, n. 176, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di New York

gli articoli 3, 31 e 32 della Costituzione italiana ai sensi dei quali la Repubblica si impegna a favorire il pieno sviluppo della persona umana e a proteggere l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo e a tutelare la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

la legge 20 marzo 2003, n. 77, che ha ratificato e dato esecuzione alla 'Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli', fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

Lo Statuto della Città di Milano, che all'art. 5, comma 1 e 2, prevede che:

“1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

2. Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale”;

il Piano di sviluppo del welfare della Città di Milano per gli anni 2012-2014, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 25/9/2012 che prevede: “.un sistema che guarda ai diritti generali e diffusi delle persone e delle comunità. Questa definizione elimina ogni possibile forma di discriminazione perché mette le persone e le comunità al centro. La tutela diffusa e generalizzata dei diritti si produce a opera della società stessa, attraverso le caratterizzazioni dei suoi meccanismi di funzionamento e di riproduzione sociale. La società non è “l'oggetto” di lavoro del sistema di welfare, semmai ne è “il soggetto”. (Cfr. pag.3); “...La promozione diffusa e collettiva dei diritti di tutte le persone, a cominciare dai diritti delle bambine e dei bambini, spesso rimossi o relegati nello scantinato delle attenzioni della politica, è la premessa indispensabile per determinare sviluppo economico, civile e culturale di una società....”(cfr. pag 5);

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22 ottobre 2015, recante “Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza e contestuale approvazione del relativo Regolamento” e, in particolare, l'articolo 3 del Regolamento, comma 2, lettera b) che attribuisce al Garante il compito di promuovere azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Milano, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Milano;

lettera d), che attribuisce al Garante il compito di promuovere la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

lettera e) che attribuisce al Garante il compito di ascoltare, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

la deliberazione di Giunta comunale n. 731 del 28 giugno 2021 di “Approvazione del percorso per la definizione di un piano strategico di politiche e programmi per promuovere il benessere delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi a Milano nell'ambito del Piano di Sviluppo del Welfare 2021 – 2023 e degli indirizzi per l'utilizzo dei fondi statali ex Legge 28 agosto 1997 n. 285.” che tra gli obiettivi specifici del progetto “WISH MI – Wellbeing Integrated System of Milan” prevede di “Migliorare la capacità di ascoltare i desideri e le esigenze delle bambine, dei bambini, delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie e valorizzare le loro risorse, competenze e talenti”.

il D.P.R. 567/1996, con il quale è stato istituito l'organismo della Consulta Provinciale degli Studenti, a sua volta modificato ed integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/5, 268/07;

## **PREMESSO CHE**

il Garante cittadino:

- è stato istituito nel 2015, quale Autorità indipendente di garanzia, con il compito di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età con particolare riferimento a quanto previsto dalla Convenzione di New York del 1989 e dalle altre norme internazionali ed europee finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali contempla quelle relative alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età ed ha il compito di porre in essere interventi volti a garantire la sana crescita psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità;
- ha altresì il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- promuove iniziative volte al pieno esercizio del diritto all'educazione e istruzione per tutte le persone minori di età;
- promuove iniziative dirette a diffondere la cultura della mediazione e della legalità.

La Consulta:

- è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, istituito nel 1996 con il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni d'Istruzione Secondaria Superiore della Provincia di Milano, anche al fine di ottimizzare le iniziative e di formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del singolo istituto;

- formula proposte ed esprime pareri a tutti gli Enti Locali ed Istituzionali del suo territorio di azione;
- promuove percorsi educativi di educazione alla convivenza civile sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, attraverso un maggior coinvolgimento degli studenti nelle fasi progettuali e nelle attività complementari ed integrative, favorendo a tal fine le condizioni per l'apertura pomeridiana delle scuole;
- promuove l'applicazione e la difesa del diritto di partecipazione, di educazione ed istruzione degli studenti, nonché i percorsi partecipativi, gli spazi di informazione e di orientamento dei giovani delle scuole secondarie di secondo grado;

## **CONSIDERATO CHE**

Comune interesse del Garante e della Consulta è quello di perseguire il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi, e in particolare di definire una strategia operativa per favorire il coinvolgimento delle istituzioni, scolastiche e cittadine, e della società civile per diffondere la conoscenza ed il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e di tutte le tematiche relative alla promozione della legalità, della cultura della mediazione, del rispetto reciproco e della cittadinanza e partecipazione attiva

## **TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito, il "Protocollo").

### **Art. 2 (Finalità e oggetto)**

La finalità del Protocollo consiste nel diffondere nell'ambito cittadino la conoscenza dei diritti di cui sono titolari gli adolescenti, di assicurarne la piena attuazione privilegiandone sempre l'ascolto diretto.

Il Protocollo ha per oggetto la collaborazione tra il Garante e la Consulta per la realizzazione di iniziative congiunte che, in coerenza con la finalità indicata nel presente articolo, siano rivolte a:

- a) diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) garantire il diritto all'ascolto e alla piena partecipazione a tutte le persone di minore età in modo inclusivo, partecipato e accessibile;
- c) promuovere campagne congiunte di sensibilizzazione e di promozione dei diritti di cui sono titolari gli adolescenti, in particolare sui temi della scuola, coinvolgendo eventualmente anche ulteriori Istituzioni pubbliche e enti competenti in merito;
- d) attivare percorsi di informazione rivolti a tecnici e agli operatori della scuola: sui principi e diritti della Convenzione di New York; sul ruolo e le funzioni dell'Autorità garante e sul sistema di tutela dei minori;

- e) accrescere la consapevolezza fra gli studenti, i tecnici e gli operatori della scuola del ruolo da loro assolto nella comunità educante;
- f) promuovere attività di sensibilizzazione sull'importanza della conoscenza e rispetto dei diritti della Convenzione di New York quale strumento di integrazione sociale e culturale mediante convegni, tavole rotonde, forme di editoria stampata e/o digitale (e-books, ecc.);
- g) promuovere la diffusione della cultura della mediazione e della legalità.

### **Art. 3 (Impegni delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano, sulle tematiche oggetto del Protocollo a:

- a) promuovere e realizzare progetti e specifiche iniziative per la divulgazione della Convenzione di New York;
- b) promuovere progetti per rendere effettivo il diritto di ascolto, espressione, opinione, partecipazione, sanciti dagli art.12, 13, 14, 15 della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza di New York favorendo l'inclusione, la partecipazione e l'accessibilità di tutte le persone di minore età;

2. L'Autorità garante si impegna a:

- a) diffondere la conoscenza del Protocollo attraverso i propri canali istituzionali di comunicazione;
- b) favorire la diffusione delle azioni attivate in attuazione del Protocollo;
- c) favorire la diffusione e la promozione delle iniziative della Consulta, relative all'oggetto e alle finalità del Protocollo;
- d) partecipare agli eventi organizzati dalla Consulta concernenti l'oggetto e la finalità del Protocollo;
- e) promuovere l'ascolto della Consulta da parte di tutte le emanazioni del Comune di Milano che si occupassero di questioni inerenti in modo diretto o indiretto alle scuole secondarie superiori;
- f) promuovere progetti e azioni per diffondere la cultura della mediazione e della legalità.

3. La Consulta, si impegna a:

- a) diffondere la conoscenza del Protocollo attraverso i propri canali istituzionali di comunicazione;
- b) favorire la diffusione delle azioni attivate in attuazione del Protocollo;
- c) promuovere congiuntamente con il Garante iniziative per diffondere la più ampia conoscenza della "Convenzione sui diritti del fanciullo";
- d) sostenere i progetti del Garante che riguardano le tematiche oggetto del Protocollo;
- e) promuovere progetti e azioni per diffondere la cultura della mediazione e della legalità.

### **Art. 4 (Comitato paritetico)**

1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal Protocollo monitorarne la realizzazione degli interventi e proporre opportuni adeguamenti per il miglior perseguimento delle finalità, è istituito un Comitato paritetico, composto da due rappresentanti del Garante e due rappresentanti della Consulta, coordinato da un rappresentante della Consulta e il Garante con funzione di segretario del comitato. 2. Il Comitato può essere convocato su impulso di ciascuna Parte e si riunisce in base alle esigenze e, comunque, almeno con cadenza annuale. La prima riunione è convocata nei 15 giorni successivi alla formale istituzione del Comitato.

3. Il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre amministrazioni e enti.

4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito; ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

#### **Art. 5 (Durata e Recesso)**

1. Il Protocollo ha la durata di anni 5 a partire dalla data di sottoscrizione ed alla scadenza potrà essere rinnovato per espressa determinazione scritta delle Parti.

2. Ciascuna delle Parti si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente dal Protocollo, mediante comunicazione da inviare, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, per posta raccomandata con a. r. presso la sede dell'altra Parte o tramite e-mail certificata Pec

#### **Art. 6 (Oneri)**

1. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 7 (Riservatezza e Trattamento dei dati)**

1. Le Parti convengono che le informazioni raccolte in attuazione del Protocollo sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del Protocollo, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (c.d. "GDPR") e del "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (c.d. "Codice Privacy"), di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Art. 8 (Foro competente)**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del Protocollo, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Milano.

#### **Art. 9 (Disposizioni generali)**

1. È fatto reciproco divieto alle Parti di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio dell'altra Parte senza la preventiva approvazione scritta della Parte stessa.

2. Qualsiasi modifica al Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

3. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del Protocollo dovrà essere effettuata a mezzo e-mail certificata Pec o per iscritto a mezzo di raccomandata a.r indirizzata a:

- Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano: Via Ugo Foscolo, 5 scala A – 20121 Milano
- Consulta Provinciale degli Studenti di Milano: Viale Marche, 71-73 – 20151 Milano

Milano, li 22 settembre 2022

IL GARANTE DEI DIRITTI PER  
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DEL  
COMUNE DI MILANO

IL Garante

Silvio Premoli

LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI  
STUDENTI DI MILANO

Il Presidente

Lorenzo Fiorelli